



COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)

Via A. Proviero, 9 – CAP 87059 Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)

Partita IVA/Codice Fiscale: **03509990788** - Codice ISTAT: **078156**

Telefono 0984 432000 Fax 0984 432033 e mail comune.casalidelmanco@asmepec.it

Sito web istituzionale: www.comune.casalidelmanco.cs.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14-05-2021

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Disciplina del servizio

Art. 2: Definizione dei servizi

CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 3: Titolo per l'esercizio del servizio

Art. 4: Cumulo dei titoli

Art. 5: Condizioni e forme giuridiche di esercizio

Art. 6: Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

Art. 7: Ambiti operativi territoriali per lo svolgimento del servizio.

CAPO III: ORGANICI E COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 8: Definizione degli organici

Art. 8 bis: Commissione Comunale Consultiva

CAPO IV: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9: Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 10: Impedimenti soggettivi

CAPO V: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11: Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Art. 12: Presentazione delle domande

Art. 13: Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Art. 14: Contenuti del bando

Art. 15: Criteri di valutazione e titoli di preferenza

Art. 16: Materie d'esame

Art. 17: Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Art. 17 bis: Rilascio delle Autorizzazione

Art. 18: Validità dell'autorizzazione di N.C.C.

Art. 19: Inizio del servizio

CAPO VI: MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art. 20: Trasferibilità delle autorizzazioni

Art. 21: Trasferibilità per causa di morte del titolare

Art. 22: Collaboratore familiare e sostituzione alla guida

CAPO VII IL NOLEGGIO CON AUTOBUS E TRASPORTI SPECIFICI - AMBULANZE

Art. 23: Requisiti per l'esercizio della professione con autobus

art. 24: Requisiti e ubicazione della rimessa

Art. 25: Numero delle autorizzazioni per autobus

Art. 25 bis Assegnazione e rilascio dell'autorizzazioni per autobus

Art. 26 Servizio di noleggio per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone

CAPO VII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 27: Obblighi dei conducenti

Art. 28: Diritti dei conducenti

Art. 29: Divieti per i conducenti

Art. 30: Responsabilità del titolare Art. 31: Interruzione trasporto

CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

Art. 32: Idoneità dei mezzi

Art. 33 : Sostituzione dei veicoli

Art. 34 : Controllo dei veicoli

Art. 35 : Avaria del veicolo

CAPO IX :MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 36 : Stazionamento per lo svolgimento del servizio

Art. 37 : Trasporto di soggetti portatori di handicap

Art. 38 : Ferie e aspettativa

Art. 39 : Tariffe

CAPO X :VIGILANZA E SANZIONI

Art. 40 : Vigilanza

Art. 41 : Reclami ed esposti

Art. 42 : Sanzioni

Art. 43 : Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 44 : Sospensione dell'autorizzazione

Art. 45 : Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

Art. 46 : Decadenza dell'autorizzazione

Art. 47 : Autorizzazioni in Itinere

Art. 48 : Norma di rinvio

Art. 49 : Norma transitoria

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

TABELLA A: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina del servizio

Il presente regolamento è emanato ai sensi della Legge 15/01/92 n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di N.C.C. con autovettura è disciplinato dalle normative vigenti in materia, tra le quali:

- a) D.M. del 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- b) Dlgs 6.9.2011 n.151 (già L.31/05/65 n.575) e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) artt. 8,19 e 85 del D.P.R. 24/07/77 n.616;
- d) Legge 24/11/81 n.689 "Modifiche al sistema penale", Capo 1°;
- e) Legge 15/01/92 n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- f) art. 8 comma 1 lettera g) della L. 05/02/92 n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
- g) D.Lgs.30/04/92 n.285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;
- h) D.M. Trasporti 15/12/92 n.572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- i) D.P.R.16/1 2/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
- j) art. 6 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
- k) D.M. Trasporti 20/04/93 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";

Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione sono da intendersi automaticamente estese al presente regolamento. L'esercizio del servizio di N.C.C. non è soggetto all'iscrizione nel Registro dei Mestieri Ambulanti di cui all'art.121 del T.U.L.P.S.

Art. 2

Definizione del servizio

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3

Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio dei servizi di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art.9.

2. Le autorizzazioni sono riferite ad ogni singolo autoveicolo, sono personali e cedibili

soltanto ai sensi di quanto previsto dagli art. 17 e 18 del presente regolamento. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

3. Le autorizzazioni di N.C.C. sono registrate in uno schedario attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo d'esercizio che le contraddistingue. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

4. In caso di rilascio del titolo a seguito di trasferimento o di rinuncia senza trasferimento o di revoca di un'autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella relativa al servizio cessato.

Art. 4 Cumolo dei titoli

E' ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C., fino alla concorrenza del 20 %, arrotondato per eccesso, del totale delle autorizzazioni previste nell'organico comunale per tale servizio. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.

Art. 5 Condizioni e forme giuridiche di esercizio

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente; questi devono essere iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L.21/92 ove esso sia stato istituito, altrimenti vige la deroga di cui al successivo art.9 comma 4.

I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della Legge 21/92 e dalle norme del presente regolamento. Ai sensi dell'art.7 comma 1 lette) della L. 21/92 rientrano in tali forme giuridiche anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.

Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 comma 1 della L.21/92. e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art.7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

Il conferimento è consentito previa la presentazione al Comune dei seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;
- b) copia dell'atto di conferimento debitamente registrato.
- c) copia dell'iscrizione nel ruolo, di cui all'art. 6 della L.21/92, di eventuali ulteriori conducenti del veicolo. sempre ove questo sia stato istituito.
- d) nella licenza o nell'autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce: la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Constatata la regolarità del conferimento il Dirigente ne prende atto annotando

sull'autorizzazione la data del conferimento stesso nonché la denominazione e l'indirizzo della organismo beneficiario.

La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della loro forma giuridica devono essere comunicate al Comune dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 6

Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C..

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 7

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari di licenza taxi o di autorizzazioni N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dai luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento sindacale, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (aeroporti, porti, stazioni FS, ospedali).

La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.

E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

CAPO III :ORGANI E COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 8 Definizione degli organici

Considerata la densità demografica della città di Casali del Manco, la vocazione turistica, la presenza di attività produttive: industria, commercio e artigianato, l'assenza di altre offerte in tema di trasporto pubblico sul territorio, gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea vengono individuati nel numero di 5 (cinque) autorizzazioni.

Il Consiglio Comunale, su proposta del Dirigente del Servizio, sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva ed eventualmente sentite le associazioni di categoria, stabilisce la modifica dell'organico.

Art. 8 bis

Commissione Comunale Consultiva

1. Presso il Comune è costituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) nell'ambito del territorio comunale stesso e per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione è nominata con atto della Giunta Comunale e dura in carica quattro anni dalla sua costituzione.

La Commissione Consultiva è costituita da:

- Responsabile del S.U.A.P., o un suo delegato, che la presiede;
- Assessore competente o un suo delegato, con funzione di Presidente;
- Un componente per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore taxi presenti sul territorio comunale;
- un componente designato dalla associazione degli utenti maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore noleggio con conducente con autovettura;
- un componente designato dalla Confederazione regionale Sindacale unitaria;
- un funzionario del Comune designato dal Sindaco;
- il Responsabile della Polizia Locale, o un suo delegato, in qualità di esperto in materia di viabilità e traffico.

Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del componente effettivo stesso.

I componenti della Commissione possono essere sostituiti - in caso di dimissioni, - per iniziativa dell'associazione che li ha designati, qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i supplenti.

Il presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione.

Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.

La Commissione consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta.

Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune .

La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4 comma dell'art. 4 della L. 21/92 nonché le seguenti funzioni:

- aggiornamento del regolamento comunale di settore;
- aggiornamento determinazione dei contingenti;
- aggiornamento determinazione delle tariffe per il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente;
- formulazione del bando di concorso;
- eventuali altre proposte o decisioni di particolare rilievo per il settore.

2. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità ai fini istruttori.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta dal almeno tre componenti della commissione.

La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione consultiva comunale dura in carica quattro anni a far tempo della esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, il Sindaco, sentita la Commissione di cui al presente articolo, istituisce un Comitato Permanente di Monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la

regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva.

CAPOIV: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato, in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi- Considerato che la materia, nella Regione Calabria, è ancora oggetto di proposta di Legge n.335 in discussione in commissione, fino all'istituzione del ruolo anzidetto opera specifica deroga per come indicato al successivo art.9 comma 4;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art.11;
- d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo potrà essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap;
- e) la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo in servizio; l'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio, e ad ogni altra eventuale normativa attinente;
- f) non aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell'ambito di Comuni diversi;
- g) non essere titolare, anche in altro Comune, di autorizzazione di N.C.C., fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento;
- h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

Per l'esercizio del servizio è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A..

L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1 lett.b), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, già accertati dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6 comma 3 della L. 21/92. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Nelle more dell'istituzione del ruolo dei conducenti nella Regione Calabria, il possesso del requisito dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 10 comma 1 lett. b), è sostituito in via provvisoria dal possesso dei seguenti requisiti richiesti dall'art. 6 della Legge quadro n° 21/91 per ottenere l'iscrizione a ruolo:

- a) essere in possesso del certificato di abilitazione Professionale "C.A.P. rilasciato

dalla Motorizzazione Civile;

b) essere residenti o domiciliati in un comune compreso nel territorio della provincia di Cosenza;

c) non avere riportato, salvo riabilitazione o provvedimento riabilitativo:

- una o più condanne, irrevocabili, alla reclusione in misura superiore complessivamente di due anni per delitti non colposi per uno o più reati;
- condanna, irrevocabile, a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio.
- Condanna, irrevocabile, per reati puniti a nonna degli artt. 3 e 4 della Legge 20 Febbraio 1958, n° 75;
- Non essere sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 Dicembre 1956, n° 1423 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro un anno dall'istituzione del ruolo dei conducenti nella Regione Calabria, l'assegnatario dovrà presentare l'attestato di iscrizione al suddetto ruolo ai sensi del precedente comma 1 lett. b), pena la decadenza dall'assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.

d) avere la disponibilità di una rimessa, al chiuso o all'aperto, ubicata nel Comune di Casali del Manco

Per l'esercizio del servizio con ambulanza è necessario essere muniti di autorizzazione sanitaria regionale.

Art. 10

Impedimenti soggettivi Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

a) essere incorso in condanne o pene definitive per spaccio di stupefacenti o per delitti contro la persona, il patrimonio o l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: - 27/1 12156 n. 1 423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità", - 31/05/65 n.575 "Disposizioni contro la mafia", - 13/09/82 n.646 "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 1423/56, 57/62, 575/65. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia" come modificato dalla L.23/12/82 N.936, - 12/10/82 n.726 "Conversione in legge del decreto-legge 06/09/82 n.629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa", - 17/0 1/94 N.47 "Delega al governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla L.575/65"; - D.Lgs. 08/08/94 n.490 "Disposizioni attuative della Legge 47/94 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia";

c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

d) essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni, facendo salvi i casi di riabilitazione;

e) essere incorso, nei dieci anni precedenti la domanda, nella decadenza o in provvedimenti di revoca dell'autorizzazione di N.C.C. anche da parte di altri Comuni;

f) aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell'ambito di Comuni diversi;

g) svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque svolta in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio.

h) L'eventuale ulteriore attività dovrà essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale.

i) Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo

CAPO V :MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. sono assegnate con pubblico concorso per titoli e per esame.

Il concorso deve essere indetto entro 150 gg:

a) dall'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del presente regolamento;

b) dal momento in cui si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle autorizzazioni, fatta salva l'esistenza di valide graduatorie e fatta salva la possibilità di riduzione dell'organico ai sensi dell'art.8;

c) dalla approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale con cui si aumenta il contingente numerico delle autorizzazioni.

Il relativo bando, approvato dal Dirigente del S.U.A.P., deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul bollettino della Regione Calabria e sui siti istituzionali.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

Qualora non pervenga alcuna domanda o per i posti rimasti vacanti in organico, si procederà all'approvazione di un nuovo bando non prima di 3 mesi dalla scadenza del precedente.

La graduatoria ha validità triennale dalla data della sua approvazione/pubblicazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 12

Presentazione delle domande

1. La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. con autovetture, in conformità con le norme sul bollo e con firma autenticata, deve essere indirizzata al S.U.A.P..

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza, il titolo di studio conseguito, il codice fiscale, il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1 lett. a), c), d), g), h), ed all'insussistenza degli impedimenti di cui all'art.10 del presente regolamento;

- la disponibilità dell'automezzo o l'impegno ad acquistare un'autovettura idonea all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentono un più agevole trasporto delle persone con handicap;

- il possesso dei requisiti di cui all'art.9 comma 4 ove il ruolo dei conducenti non sia stato istituito nella Regione Calabria.

La domanda deve, inoltre, essere corredata dai seguenti documenti, in conformità con le norme vigenti: a) copia della patente di guida, b) copia del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.), c) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia (ai sensi dell'art. 6 della L.21/92). d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento; e) certificazione medica attestante di non essere affetto da

malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 13
Commissione di concorso per l'assegnazione delle
autorizzazioni

Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede alla nomina di una apposita Commissione. La commissione è composta Dirigente del settore o, in mancanza, dal Segretario Comunale, che la presiede e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale.

In presenza di eventuali richieste per l'espletamento di un'ulteriore prova d'esame relativa alla conoscenza di una o più lingue straniere, la commissione sarà integrata da uno o più esperti in tali materie.

Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento del titolare.

La Commissione è nominata contestualmente all'approvazione del bando di concorso e cesserà

le proprie funzioni con la pubblicazione della graduatoria.

La Commissione è convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande prevista dal bando di concorso.

Le sedute della commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi, che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune.

La Commissione fissa la data dell'esame. Tale data deve essere resa pubblica sui siti istituzionali almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove.

La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e ne cura la pubblicazione all'albo e la trasmissione alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Art. 14
Contenuti del bando

Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:

- a) il numero e la tipologia delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) le materie e le modalità di svolgimento dell'esame di cui al successivo art.16;
- d) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di valutazione individuati dal successivo art.15;
- e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art.12 a pena di nullità della stessa;
- f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art.15
Criteri di valutazione e titoli di preferenza

1. La valutazione della prova d'esame, di cui all'art.16 comma 1, è espressa in trentesimi. La valutazione dei titoli di cui al successivo comma 3 è effettuata successivamente allo svolgimento della prova orale.

2. Non sarà iscritto nella graduatoria chi non abbia conseguito, per tale prova, un punteggio di almeno 18/30.

3. Al punteggio conseguito in seguito all'espletamento della prova orale saranno aggiunti gli eventuali ulteriori punteggi relativi a:

- a) conoscenza di almeno una lingua straniera comprovata da un titolo riconosciuto sul territorio nazionale (massimo 3 punti);
- b) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (massimo 6 punti): - per aver prestato servizio di N.C.C. in qualità di titolare o di autista dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio, punti 0.50 a semestre;
- c) disponibilità o dichiarazione di impegno, sottoscritta nella domanda, all'acquisto o al leasing di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap, da effettuarsi in caso di vincita del concorso: - con 10 punti per i veicoli con tali caratteristiche da destinare al servizio.

Il punteggio finale sarà perciò espresso in quarantesimi o cinquantesimi a seconda del punteggio che si attribuisce al veicolo attrezzato per il trasporto handicap.

A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

Art. 16
Materie di esame

Le materie di esame per l'assegnazione dell'autorizzazione riguardano:

- conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune;
- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.

Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio.

A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Comunità Economica Europea ed, eventualmente, le altre lingue, in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

Art. 17
Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Il Dirigente entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C. con autovettura. A tal fine ne dà una formale comunicazione agli interessati, che costituisce nulla-osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante:

- a) la disponibilità di un veicolo con le caratteristiche di cui al presente regolamento, mediante la presentazione della carta di circolazione;
- b) la disponibilità di un veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap, qualora tale disponibilità costituisca titolo per

l'attribuzione di punteggio;

c) per il servizio di N.C.C., la disponibilità dell'autorimessa in locali conformi a quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente.

In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni potrà essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni.

Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perderà il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. Tale diritto, quindi, passerà in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Ai sensi della L.241/90, del D.P.R.300/92 e del D.P.R. 407/94, le autorizzazioni di N.C.C. sono rilasciate entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.

Art. 17 bis

Rilascio delle Autorizzazioni

1. Al rilascio delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. provvede il responsabile del servizio incaricato, tenuto conto della graduatoria di merito della Commissione di concorso.
2. Le licenze e le autorizzazioni devono indicare tutti i dati relativi al titolare, nonché gli estremi del mezzo che deve essere utilizzato per il rispettivo servizio. Nel caso di autorizzazione N.C.C. deve essere altresì indicata l'ubicazione della rimessa.
3. Sia alle licenze che alle autorizzazioni viene attribuito un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca o decadenza si provvede ad attribuire alla nuova licenza od autorizzazione lo stesso numero di esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Art. 18

Validità dell'autorizzazione di N.C.C.

Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazioni di scadenza.

In qualsiasi momento le autorizzazioni di N.C.C. possono essere sottoposte a controllo, al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art. 19

Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

CAPO VI

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art. 20

Trasferibilità delle autorizzazioni

Il trasferimento dell'autorizzazione di N.C.C. è disposto dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda con le modalità previste dai commi 2 e 3 del precedente art.12.

Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, devono essere consegnati al Comune entro 20 giorni sia il certificato medico che i titoli autorizzativi ed i relativi contrassegni rilasciati. Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio deve essere richiesto entro 18 mesi dell'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune tramite concorso pubblico o ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente può continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale può ritirare il nuovo titolo autorizzatorio soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.

Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio provinciale M.C.T.C. 7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati:

- a) al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dall'art.9 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- b) alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate dal successivo art. 32.

Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per la fornitura di servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

Art. 21

Trasferibilità per causa di morte del titolare

In caso di morte del titolare l'autorizzazione di N.C.C. può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.

Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniugi, genitori e figli), e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi al momento attuale.

Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

- a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;
- b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta, con sottoscrizione

autenticata, degli aventi diritto a subentrare nell'attività;

c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art.20, designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al Sindaco, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dai commi 1, 2, 3, lett. a), b), c) e) dell'art.13 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che si intende utilizzare.

La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 22

Collaboratore familiare e sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.

La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate al Sindaco entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione: a) atto notarile registrato o scrittura privata autenticata e registrata, comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica; b) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e dell'iscrizione nel Ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della L.21/92 del collaboratore; c) atto sostitutivo di notorietà relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 10 comma 1 lett. a), c), g), h) ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11 del presente regolamento.

L'Ufficio Comunale, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del collaboratore familiare sull'autorizzazione.

La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione.

Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione.

CAPO VII

IL NOLEGGIO CON AUTOBUS E TRASPORTI SPECIFICI- AMBULANZE

Art. 23

Requisiti per l'esercizio della professione con autobus

L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20.12.1991 e della "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" (Legge 11 agosto 2003, n. 218)

L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla Circolare del

Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.06.1992 e ss.mm.ii. e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

Art. 24

Requisiti e ubicazione della rimessa

L'esercizio della professione è subordinato alla disponibilità in uso esclusivo, di una o più rimesse idonee, anche su area privata scoperta, e di dimensioni compatibili con il numero dei messi utilizzati per lo svolgimento del servizio.

L'ubicazione della rimessa dovrà essere nel territorio del Comune di Casali del Manco.

L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico - sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo. In ogni caso deve essere riservata per ogni autobus una superficie in funzione della dimensione del mezzo, da specificare in fase di presentazione domanda in apposita Planimetria, in scala adeguata e firmato da tecnico professionista abilitato, dove viene riportata fedelmente la modalità di parcheggio dei mezzi, oltre che la suddivisione degli spazi di parcheggio e di manovra.

Art. 25

Numero delle autorizzazioni per autobus

Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus non è soggetto a contingentamento da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 25 bis

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazioni per autobus

Gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione, possono richiedere all'Amministrazione Comunale, attraverso il portale Calabria SUAP, l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus a condizione che:

- a) Abbiano sede legale o secondaria nel territorio comunale di Casali del Manco;
- b) Dispongono della rimessa per il ricovero dei mezzi nel territorio comunale;
- c) Negli ultimi cinque anni, non abbiano trasferito ad un soggetto terzo, autorizzazioni per il noleggio con conducente svolto con autobus già rilasciate dal Comune di Casali del Manco, ovvero non siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di noleggio.

Art. 26

Servizio di noleggio per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone (ambulanze)

I motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, quando possono essere utilizzati in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, debbono formare oggetto di autorizzazione di noleggio con conducente. La pianta organica riferita a detti veicoli è determinata tenendo conto delle esigenze particolari dell'utenza che richiede tali servizi.

Per il servizio di autoambulanza offerto da privati al di fuori di enti o associazioni che per seguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, si deve tener conto delle esigenze della collettività in funzione integrativa e complementare delle attività svolte istituzionalmente da detti enti o associazioni. Tale servizio ad esclusione di quelli appartenenti ad

unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, associazioni di assistenza o di volontariato, imprese o collettività per le loro necessità e, come tali, non soggette ad alcuna autorizzazione per noleggio, deve farsi rientrare tra quelle ad uso di terzi e pertanto disciplinato dal presente regolamento e dell'art. 85 del nuovo Codice della Strada.

L'autorizzazione per il servizio di autoambulanza è rilasciata in relazione alla sede di stazionamento nel territorio comunale e non in relazione alla sede legale del soggetto richiedente.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione e, secondo i casi, successivamente, dovrà essere verificato, tramite il servizio di Igiene Pubblica, che sussistano i requisiti e le condizioni vigenti stabilite dalla Autorità sanitaria competente per il trasporto degli infermi quali:

- a) il servizio di trasporto deve essere coordinato da un Direttore Sanitario che ne è il diretto responsabile;
- b) durante il trasporto degli infermi e feriti devono essere contemporaneamente presenti nell'autoambulanza due operatori, compreso l'autista, di cui almeno uno individuato dalla Direzione Sanitaria in relazione agli specifici compiti assistenziali da svolgere in occasione dell'intervento richiesto;
- c) ciascun automezzo, in regola con le norme stabilite dal Ministero dei Trasporti per le ambulanze, deve essere sottoposto a periodiche disinfezioni ordinarie almeno mensili e straordinarie dopo il trasporto di malati infettivi-contagiosi;
- d) qualunque modifica riguardante la Direzione Sanitaria, il personale, gli automezzi e le relative attrezzature, deve essere comunicata alla Autorità sanitaria locale per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- e) il trasferimento di degenti ricoverati deve di norma essere effettuato con autoambulanza e personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle competenti Autorità sanitarie.

Lo stazionamento delle autoambulanze disciplinate dal presente articolo può avvenire anche in luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione, in occasione di manifestazioni ad alta presenza di persone oppure in luoghi ove risulta facilitata la chiamata e l'uso da parte degli utenti (ospedali, case di cura o di riposo, ecc.) previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.

In relazione alle ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le autoambulanze valgono le norme, legislative, regolamentari e tecniche delle leggi statali e regionali in materia.

L'autorizzazione di N.C.C. con ambulanza non è soggetta a contingentamento numerico e non è cedibile ad altri se non per subentro nella titolarità dell'azienda, rispettando i requisiti di cui agli artt.9 e 17.bis e di cui fa riferimento ad ogni singolo veicolo ed è subordinata ad autorizzazioni sanitarie degli organi competenti.

L'autorizzazione per il servizio di autoambulanza, sentito il parere della Commissione consultiva, è rilasciata quando la sede legale del soggetto richiedente e la rimessa insistono nel territorio del Comune.

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di n.c.c. con autoambulanza è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto prestare attività per servizi analoghi;
- b) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
- c) Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 10;
- d) Essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in *leasing*) del veicolo da adibire al servizio;
- e) Non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti.
- f) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi

trasportati.

- g) essere munito di certificato di abilitazione professionale alla guida (patente tipo KB) o del titolare o dei dipendenti regolarmente iscritti nel libro paga e comunque un numero di autisti proporzionali al numero di licenze richieste;

Per l'esercizio del servizio di n.c.c. con autoambulanza è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio.

L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico - sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo. In ogni caso deve essere riservata per ogni ambulanza una superficie utile di almeno 25 mq. In caso di rimessa superiore a 9 posti è necessario il possesso del certificato prevenzione incendi.

Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2 e 3 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dal D.P.R. 445-2000.

In caso di ragionevoli dubbi i competenti organi di vigilanza possono procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.

Per il rilascio della predetta autorizzazione va presentata istanza al Sindaco del Comune, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti morali prescritti nel presente regolamento, i requisiti morali e la disponibilità della rimessa. Alla richiesta va allegata anche idonea documentazione comprovante la necessità del servizio sul territorio Comunale o della provincia.

L'istanza, successivamente, va trasmessa entro 20 gg alla commissione consultiva, la quale deve esprimere il proprio parere. Se non viene espresso il parere entro 45 gg si intende il silenzio assenso.

Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte, entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, a verifica da parte dell'Amministrazione comunale che ha rilasciato il titolo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. A tal fine ciascun titolare di autorizzazione dovrà richiedere la revisione dei requisiti al Comune entro giorni 30 dalla data di scadenza del predetto termine.

Il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

CAPO VIII. OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 27

Obblighi dei conducenti

I conducenti delle autovetture di servizio di N.C.C. in particolare hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. e documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
- d) presentare il veicolo al Comando di P.M. quando richiesto per eventuali verifiche;

- e) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - f) depositare all'Ufficio di Polizia Locale, entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
 - g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - h) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi;
 - i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - k) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - l) comunicare al Comune sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni;
 - m) comunicare al Comune, entro 2 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione;
 - n) comunicare al Comune qualunque caso di incidente stradale che impediscono esercizio dell'attività avvenuto con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio.
- L'esercente il servizio di N.C.C. ha inoltre l'obbligo:
- a) di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - b) di riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
 - c) di stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture.

Art. 28 Diritti dei conducenti

I. I conducenti, durante l'espletamento del servizio di N.C.C. hanno i seguenti diritti:

- a) chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in un luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione;
- e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare la vendita porta a porta;
- f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo, o pretenda di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;
- h) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

Art. 29 Divieti per i conducenti

E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a) fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non